

# LAVORATORI DISOCCUPATI DA ALMENO 24 MESI

Per l'applicazione di queste agevolazioni i lavoratori assunti devono essere disoccupati da almeno 24 mesi. Si ricorda che lo stato di disoccupazione viene riconosciuto solo a coloro dichiarino al Centro per l'Impiego competente per domicilio l'immediata disponibilità al lavoro.

La dichiarazione di disponibilità comporta l'impegno di accettare le iniziative di promozione dell'occupazione del Centro per l'Impiego (occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della propria occupabilità).

## LAVORATORI

Lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi.

## DATORI DI LAVORO

Tutti i datori di lavoro, comprese le società cooperative che assumono soci lavoratori con rapporto di subordinazione.

Fino al 17.7.2012 non erano ammesse le assunzioni per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati nei sei mesi precedenti per qualsiasi causa o da parte di aziende che avessero sospensioni in atto al momento dell'assunzione.

Dal 18.7.2012, con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012, sono ammesse le assunzioni agevolate per sostituire lavoratori di pari professionalità licenziati per giustificato motivo soggettivo. Non sono ammesse nel caso in cui i licenziamenti siano stati effettuati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale a meno che a tali lavoratori non venga preventivamente offerta la riassunzione e questi rifiutino.

Tale divieto non si applica trascorsi 6 mesi dal licenziamento.

Gli incentivi non spettano qualora il datore di lavoro o l'utilizzatore in somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, anche ai sensi dell'art. 19 del DL n. 185/2008 (CIG in deroga), salvo nei casi in cui esse siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva.

## CONTRATTO

Assunzioni a tempo indeterminato anche part-time.

Dal 18.7.2012, l'incentivo viene riconosciuto anche nel caso di trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto a termine, purché il lavoratore avrebbe avuto un'anzianità di disoccupazione di almeno 24 mesi, se il rapporto a termine fosse cessato anziché trasformato e non abbia maturato un diritto di precedenza.

## INCENTIVO

L'incentivo è subordinato al rispetto dei requisiti di carattere generale previsti per tutte le tipologie di assunzioni agevolate (vedi Scheda Principi Generali).

## INPS

Benefici contributivi:

- per le imprese artigiane riduzione del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi;
- per i datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane riduzione del 50% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per 36 mesi.

Dall'agevolazione è esclusa la quota a carico del lavoratore che è dovuta per intero come per la generalità dei dipendenti.

La richiesta di tale agevolazione va inoltrata a Inps esclusivamente con modalità telematica dai Servizi on line tramite PIN o CNS, utilizzando l'opzione di Comunicazioni On Line del Cassetto Previdenziale Aziende.

## INAIL

Benefici retributivi:

- per le imprese artigiane riduzione del 100% dell'imponibile retributivo su cui calcolare il premio per 36 mesi;
- per i datori di lavoro diversi dalle imprese artigiane riduzione del 50% dell'imponibile retributivo su cui calcolare il premio per 36 mesi.

### MODALITÀ OPERATIVE

Le quote di retribuzioni parzialmente esenti da contribuzione (50%) vanno denunciate in Sede di Autoliquidazione del premio (da effettuarsi annualmente con le modalità previste: Alpi on line – Invio telematico e vanno indicate sia nel campo delle “retribuzioni complessive”, sia in quello delle “quote di retribuzioni parzialmente esenti”, sia in quello del “dettaglio quote di retribuzioni parzialmente esenti”.

Le quote di retribuzione totalmente esenti da contribuzione (100%) vanno denunciate con le modalità suddette e vanno indicate soltanto nel campo “dettaglio retribuzioni esenti al 100%”.

Nel caso di apertura di nuova posizione assicurativa, laddove ricorrano le condizioni, le retribuzioni suddette possono essere indicate come presunte nel campo “quote esenti” del quadro C1 (denuncia di iscrizione – assicurazione lavoratori dipendenti e assimilati – dati retributivi).

**FONTI NORMATIVE:** Legge 407/1990, art. 8, comma 9; Legge 92/2012 art. 4 commi 12-15; Circolare INPS n. 25/1991; Messaggio INPS n. 19018/1999; Circolare INPS n. 117/2003; Messaggio INPS n. 20399/2005; Circolare INPS n. 115/2005; Circolare INPS n. 77/2006; Circolare INPS n. 137/2012; Circolare INAIL n. 57/1991; Guida INAIL all'autoliquidazione premi e contributi associativi (annuale).